



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura si configura con sempre maggiore chiarezza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, che in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Si pensi, per quanto concerne i servizi *profit*, allo sviluppo dell'agriturismo nel nostro Paese, mentre è con ogni evidenza determinante la funzione che l'attività agricola può svolgere nel caratterizzare il paesaggio rurale, mantenere la biodiversità e contribuire alla conservazione delle risorse ambientali. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze affondano le loro radici nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario, per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, cultu-

rali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. È ormai consolidato l'interesse degli operatori sociali per le capacità riabilitative dell'attività agricola, non solo nei confronti di soggetti con *handicap* o disturbi nella sfera psichica, che ha condotto alla crescente diffusione di pratiche quali la terapia orticolturale, l'ippoterapia e la «*pet therapy*». Di analogo rilievo in questo contesto sono la particolare vocazione dell'azienda agricola all'inclusione lavorativa, con una bassa soglia di accesso al lavoro e un'elevata versatilità organizzativa, e l'efficacia del ciclo produttivo agricolo e zootecnico nel quadro di interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione. È importante rilevare che l'integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale non ne vanifica le finalità imprenditoriali. Le molteplici esperienze in atto testimoniano altresì che gli operatori che sviluppano questa vocazione non devono rinunciare alla sostenibilità economica, che può anzi beneficiare dell'accresciuto rapporto di integrazione col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato derivanti dall'apertura alla realtà esterna.

La definizione sintetica di «agricoltura sociale» racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri Paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle «*green care farms*» olandesi. In Italia il fenomeno si caratterizza tuttora per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto «terzo

settore», con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle «fattorie didattiche» che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche. Un censimento condotto dall'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) ha stimato in circa 2.000 gli operatori impegnati a vario titolo, a livello nazionale, in attività riconducibili all'agricoltura sociale e ha fra l'altro rilevato una significativa incidenza del metodo di produzione biologica quale scelta che facilita l'inserimento delle persone svantaggiate e qualifica nel complesso l'attività aziendale.

L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, fatta eccezione per le disposizioni approvate da alcune regioni. Il presente disegno di legge, elaborato con la preziosa collaborazione delle organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confagricoltura, AIAB e Associazione lavoratori produttori dell'agroalimentare (ALPA), della Rete delle fattorie sociali e di vari esperti provenienti da organizzazioni del terzo settore, della cooperazione e dal mondo accademico, intende rispondere, nell'attuale quadro delle competenze costituzionali, all'esigenza di accompagnare compiutamente lo sviluppo dell'agricoltura sociale in un percorso coordinato che consenta di coglierne a pieno le potenzialità.

L'articolo 1 individua le finalità della legge nel rispetto della formulazione attualmente vigente del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'interesse e la competenza ad intervenire in materia con

un provvedimento legislativo nazionale sono ricondotte pertanto all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, laddove è attribuita esclusivamente allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», legittimando un'azione finalizzata a promuovere un accesso più adeguato e uniforme, anche nelle zone rurali o svantaggiate, ai servizi indispensabili di carattere sociale, sociosanitario ed educativo che devono essere assicurati ai cittadini e sostenendo in tal senso l'azione delle regioni e degli enti locali. La capillare presenza, anche nelle zone più difficilmente coperte dai servizi tradizionali, rende l'attività agricola, nella sua dimensione multifunzionale, un contesto particolarmente favorevole alla diffusione di questo genere di interventi rivolti alle persone, alle famiglie e alla comunità locali.

L'«agricoltura sociale» viene definita nell'articolo 2 del disegno di legge, come attività svolta dagli imprenditori agricoli o dai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (organismi non lucrativi di utilità sociale - ONLUS, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), anche in associazione fra loro, qualora integrino, in modo sostanziale e continuativo, nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, all'assistenza e alla riabilitazione di soggetti svantaggiati, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

L'articolo 3, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni e degli enti locali in materia di organizzazione della rete dei servizi, individua il termine di sei mesi per consentire eventuali adeguamenti delle disposizioni regionali necessarie a favorire, con l'accreditamento e la definizione delle procedure per l'avvio e il monitoraggio dei

servizi, l'inserimento delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi.

L'articolo 4 concerne la possibilità di costituire organizzazioni dei produttori promosse dagli operatori dell'agricoltura sociale, mentre l'articolo 5 introduce alcune disposizioni interpretative sui locali destinati alle attività stesse.

Nell'articolo 6 si definiscono gli interventi di sostegno che si ritengono necessari per facilitare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la sua diffusione territoriale e il mercato dei prodotti che ne derivano.

In particolare con il comma 1 si intende aprire l'importante canale della diffusione attraverso le mense scolastiche e ospedaliere, prevedendo la facoltà dei comuni di inserire priorità nelle gare per questo genere di forniture, nella convinzione che i prodotti dell'agricoltura sociale possano opportunamente introdurre nella refezione pubblica i motivi attinenti alla loro valenza complessiva.

Il comma 2 consente ai comuni di prevedere nel disciplinare che regola i mercati di vendita diretta degli agricoltori spazi e idonee modalità di valorizzazione per gli operatori e i prodotti dell'agricoltura sociale.

I due commi successivi intendono introdurre forme di priorità a favore dell'agricoltura sociale nei procedimenti di assegnazione dei terreni di proprietà pubblica. In particolare il comma 3 obbliga gli enti competenti a prevedere criteri in tal senso per quanto concerne l'assegnazione dei beni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, mentre il comma 4 aggiunge gli operatori dell'agricoltura sociale fra i soggetti che possono risultare assegnatari in via gratuita dei beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il comma 5 intende agevolare l'impiego lavorativo di soggetti svantaggiati in progetti dell'agricoltura sociale. In tal senso estende a tutti gli operatori svantaggiati impiegati

nei servizi di agricoltura sociale lo sgravio contributivo (aliquota zero) attualmente concesso dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle cooperative sociali per l'assunzione di invalidi psichici, fisici e sensoriali) ex degenti di ospedali psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o ammesse alle misure alternative alla detenzione. Per tale comma è prevista la relativa copertura finanziaria, pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ricavata mediante abrogazione del regime IVA agevolato attualmente concesso ai grassi idrogenati e parzialmente idrogenati, prodotti impiegati dall'industria alimentare per i quali è ormai accertato il carattere nocivo per la salute, in particolare con l'incremento del rischio cardiovascolare

Infine l'articolo 7 è dedicato all'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale. È stata più volte manifestata dagli operatori del settore l'esigenza di un momento di raccordo, di confronto con e fra le istituzioni, di monitoraggio delle informazioni e delle ricerche su una materia ancora in continua evoluzione, anche in considerazione del carattere tuttora episodico e disomogeneo degli interventi in materia. L'Osservatorio viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e annovera fra i compiti attribuiti anche la proposizione di iniziative finalizzate alla comunicazione e all'animazione territoriale a supporto dell'azione programmata su base locale. A far parte dell'Osservatorio, che potrà avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, formato da esperti del settore, sono chiamati rappresentanti delle organizzazioni agricole, degli operatori del terzo settore che già operano sul territorio in questo campo, dei Ministeri competenti e delle regioni.

Riteniamo che l'insieme delle disposizioni proposte possa costituire un primo passo significativo per riconoscere e promuovere le

«fattorie che coltivano la solidarietà» quale opportunità per rafforzare e qualificare l'orientamento multifunzionale delle imprese

agricole e per rinnovare il sistema degli interventi e dei servizi sociali a tutela dei soggetti vulnerabili.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle prestazioni di carattere innovativo a sostegno dei soggetti svantaggiati, della famiglia e delle istituzioni scolastiche, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 ago-

sto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti di cui alla lettera *a*).

2. Le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono, in ogni caso, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono considerate attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni dell'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Accreditamento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia, al fine di consentire l'accREDITAMENTO degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono

iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro competente per gli affari regionali e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori)

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

Art. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale)

1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere utilizzati i locali o parte di essi esistenti nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprendi-

tori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.

Art. 6.

(Interventi di sostegno)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

5. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 novem-

bre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applica a tutti i soggetti svantaggiati impiegati nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge, qualora accreditati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Al numero 51) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.

Art. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accredimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel terri-

torio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) quattro rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della salute;

b) quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) tre rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.